



COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 324 DEL 14/11/2025

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DETERMINAZIONE IN MERITO A TARIFFE E COEFFICIENTI PER L'ANNO 2026

L'anno **2025** il giorno **14** del mese di **Novembre** alle ore 08.04 in BARDOLINO in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nella sala.

Eseguito l'appello risultano:

Nominativo		Presente
BERTASI DANIELE	Sindaco	SI
TABARELLI GIUDITTA	Vice Sindaco	SI
FERRARI MARTA	Consigliere_Ass	SI (In Videoconferenza)
CORRADINI SIMONE	Consigliere_Ass	SI (In Videoconferenza)
FRACCAROLLI MIRCO	Consigliere_Ass	SI (In Videoconferenza)

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante la Dott.ssa. AGGUJARO DANIELA - In Videoconferenza

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTASI DANIELE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DETERMINAZIONE IN MERITO A TARIFFE E COEFFICIENTI PER L'ANNO 2026

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento, secondo la proposta di deliberazione che di seguito si trascrive:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disciplina inerente al suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la disciplina inerente al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, contenuta nei commi da 837 a 843 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21 aprile 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”;

DATO ATTO CHE il suddetto comma, nella nuova versione a seguito modifica introdotta dal comma 1 dell'art. 19-bis del DL 95/2025, ha introdotto la possibilità di rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTI i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone mercatale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 301 de 14.11.2024 con la quale sono

state approvate le tariffe per l'anno 2025;

PRESO ATTO dello schema di tariffe predisposta dall'Ufficio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non si assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2024 era pari a n. 6946 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base previste dalla norma risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): € 30,00
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): € 0,60
- tariffa di base annuale (art. 1 comma 841 legge 160/2019): € 30,00
- tariffa di base giornaliera (art. 1 comma 842 legge 160/2019): € 0,60

RITENUTO di avvalersi della facoltà, introdotta a seguito della modifica del comma 817, di rivalutare le tariffe del Canone Patrimoniale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

CONSIDERATO CHE ad oggi, non essendo ancora concluso l'anno, non è disponibile l'indice ISTAT da prendere come riferimento per la rivalutazione;

RITENUTO pertanto di rinviare a gennaio 2026, una volta noto l'indice ISTAT al 31.12.2025, la determinazione puntuale delle tariffe del Canone per l'anno 2026;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi in merito ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L.vo n. 174/2012 convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213 e riportati nell'allegato documento (**ALL. SUB A**);

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI AVVALERSI della facoltà, introdotta a seguito della modifica del comma 817, di rivalutare le tariffe del Canone Patrimoniale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. DI RINVIARE pertanto a gennaio 2026, una volta noto l'indice ISTAT al 31.12.2025, la determinazione puntuale delle tariffe del Canone per l'anno 2026;
4. DI DARE ATTO che la popolazione residente al 31.12.2024 era pari a n. 6946 abitanti e che pertanto le tariffe standard e le tariffe base previste dalla norma che saranno prese a base per il conteggio della rivalutazione ISTAT risultano le seguenti:
 - tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): € 30,00
 - tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): € 0,60
 - tariffa di base annuale (art. 1 comma 841 legge 160/2019): € 30,00
 - tariffa di base giornaliera (art. 1 comma 842 legge 160/2019): € 0,60
5. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale sono disciplinati nel relativo Regolamento;

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del provvedimento di cui sopra che viene approvata con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

Il Presidente, visto l'esito della votazione dichiara che la Giunta Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe per la predisposizione del bilancio di previsione 2026/2027/2028;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **393**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria e Contabili**

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DETERMINAZIONE IN MERITO A TARIFFE E COEFFICIENTI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria e Contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/11/2025

Il Responsabile di Settore

FERRARI SARA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

FERRARI SARA

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
BERTASI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
AGGUJARO DANIELA

Copia della presente deliberazione viene:

- ✓ Pubblicata all'ALBO PRETORIO del comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
- ✓ Trasmessa in elenco AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
AGGUJARO DANIELA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bardolino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Aggujaro Daniela in data 23/11/2025
DANIELE BERTASI in data 24/11/2025